

Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport DDPS

Esercito svizzero

Base logistica dell'esercito BLEs

Contratto c	l'acquist	o e fornitura
-------------	-----------	---------------

Co	ncluso	_	sto e tornitui	e e	Fornitore					
1.	II prese	to del contratto ente contratto discipli al punto 4.	na i diritti e gli obbligl	ni delle pa	urti per l'acquisto e	la fornitura della merce	speci-			
2.		urata del contratto contratto inizia il e termina il (durata del servizio)								
3.		nti del contratto pnenti integri del pres	sente contratto sono r	nel seguer	nte ordine:					
	•	Le condizioni gener contratto L'offerta (allegato II	. , ,	del Eserc	ito svizzero (sul re	tro) consegnate con qu	esto			
In caso di contraddizioni tra singoli elementi del contratto, viene applicata la classifica sopra Le condizioni generali del fornitore sono esplicitamente escluse.										
4.		zioni del fornitore ore si impegna a forr	nire le seguenti merci	secondo	i termini di conseg	na convenuti:				
	Gruppo	o prodotti	 □ Pane / Prodotti o □ Latte / Latticini (□ Uova (solo uova □ Carne (salumi o zero di provenie □ Pollame (Pollam □ Pesce (Pesce s □ Verdure / Frutta □ Prodotti congela □ Diversi articoli 	solo latte a svizzere ompresi) enza svizz ne svizzer vizzero, M	svizzero)) (Suisse Garantie, era) o)	carne svizzera, prodotto	o sviz-			
La	traccia	bilità dei prodotti dev	e essere garantita da	I fornitore						
5.	Date (e scadenze								
	La con	La consegna verrà effettuata quotidianamente:								
	•	Ora:	tra	e	h					
	•	Luogo di fornitura:								
	•	Quantità:								
6.	. Indennità Sono applicabili i prezzi all'ingrosso negoziati, forniti franco Truppa, IVA inclusa.									
7.	. Disposizioni finali Il presente contratto entrerà in vigore con la firma di entrambi le parti.									
Lu	iogo / D	oata Esercito	o Svizzero / Truppa		Fornitore					

- Copia al fornitore

Destinatari:

- Originale Truppa (da consegnare con la contabilità alla contabilità della Truppa dell'Esercito)

Condizioni generali d'acquisto (CGA)

1. Campo d'applicazione

- 1.1 Le presenti condizioni generali d'acquisto disciplinano la conclusione, il contenuto e l'esecuzione di contratti per l'acquisto di beni.
- 1.2 Con la conclusione del contratto d'acquisto sono considerate accettate dal fornitore.

2. Offerta

- 2.1 L'offerta, compreso eventuali campioni, avviene a titolo gratuito.
- 2.2 L'offerta è vincolante.

3. Indennità

- 3.1 Il fornitore fornisce le prestazioni a prezzi fissi. Sono applicabili i prezzi all'ingrosso negoziati, forniti franco Truppa, IVA inclusa.
- 3.2 L'indennità compensa tutte le prestazioni necessarie al debito adempimento del contratto. Con l'indennità sono coperti segnatamente i costi d'imballaggio, di trasporto e di assicurazione, le spese, i diritti di licenza e tutte le tasse pubbliche.
- 3.3 La fatturazione per servizi brevi (corsi di ripetizione) avviene settimanalmente. Per servizi più lunghi (scuola reclute) la fatturazione avviene mensilmente
- 3.4 Il pagamento avviene entro 30 giorni dal ricevimento della fattura.

4. Luogo di fornitura e rischi

- 4.1 La truppa designa il luogo di fornitura.
- 4.2 Gli utili e rischi passano alla truppa nel luogo di fornitura.

5. Condizioni di fornitura

- 5.1 La catena di raffreddamento deve essere mantenuta continuamente.
- 5.2 Le disposizioni derrate degli alimenti e delle materie di utilizzo (LGV 817.02) devono essere rispettate.
- 5.3 Ogni fornitura deve essere controllata personalmente e consegnata contro bolla di consegna firmata.

6. Mora

- 6.1 Il fornitore è costituito senz'altro in mora in caso di mancata osservanza del termine di consegna convenuto.
- 6.2 Se il fornitore è in ritardo la truppa può insistere sul adempimento. In alternativa ha il diritto di rinunciare alla prestazione successiva oppure di esigere il risarcimento della mancata consegna o rescindere immediatamente dal contratto.
- 6.3 Come risarcimento danni vale una penale contrattuale dell'importo del 10 % della retribuzione totale. In casi di forza maggiore la pena convenzionale non è dovuta.

7. Garanzia

- 7.1 Il fornitore garantisce come specialista e in conoscenza della destinazione dell'uso della merce fornita, che i prodotti hanno le caratteristiche garantite e non presentano difetti fisici o giuridici, che influenzano il suo valore o idoneità per l'uso.
- 7.2 La Truppa controlla subito la merce alla resa del luogo di consegna.
- 7.3 Il fornitore risponde per eventuali difetti alla merce acquistata. Qualsiasi divergenza della qualità richiesta nonché di relativi modelli, campioni, garanzie o direttive ecc. sono considerati come difetti.
- 7.4 Se vi è un difetto il committente è autorizzato alla risoluzione del contratto, riduzione, rettifica o sostituzione della merce difettosa. La decisione sulle merci deperibili viene fatta dal rappresentante dell'ispettorato delle derrate alimentare dell'esercito (IDAE) o controllo delle derrate alimentare cantonale.
- 7.5 Se la truppa decide alla risoluzione del contratto o alla sostituzione della merce difettosa, la merce verrà restituita a spese e rischio del fornitore o messa a disposizione per il ritiro. Merci deperibili possono essere distrutti a spese del fornitore.

8. Responsabilità per personale ausiliario

8.1 Il fornitore è responsabile per il suo contraente, fornitore e personale ausiliario come per le sue prestazioni.

9. Accordi particolari

- 9.1 La truppa non paga alcun costo di contenitori resp. costi di deposito. Fondamentalmente viene lavorato con contenitori a rendere o operazione di scambio
- 9.2 Il fornitore informa continuamente la truppa sulle azioni e innovazione del suo assortimento.

10. Principi procedurali

- 10.1 Il fornitore osserva per la sua manodopera le disposizioni in materia di protezione del lavoro e le condizioni di lavoro vigenti nel luogo di prestazione. Garantisce la parità tra uomo e donna in ambito salariale. Le condizioni di lavoro sono quelle definite nei contratti collettivi di lavoro e nei contratti normali di lavoro e, in mancanza di questi, le condizioni di lavoro effettive, usuali per il luogo e la professione. Il fornitore obbliga contrattualmente il sub offerente a osservare i presenti principi.
- 10.2 Fornitori che non osservano i principi procedurali di cui al numero 10.1 devono una pena convenzionale. Essa ammonta al minimo a franchi 3'000.00 ma al massimo franchi 100'000.00.

11. Diritto applicabile e foro

- 11.1 Sono applicabili le presenti condizioni generali d'acquisto (CGA) e, sussidiariamente, le disposizioni del codice delle obbligazioni svizzero.
- 11.2 L'applicabilità della Convenzione delle Nazioni Unite dell'11 aprile 1980 sui contratti di compravendita internazionale di merci (RS 0.221.211.1) è espressamente esclusa.
- 11.3 Foro è Berna.

Una modifica delle condizioni generali d'acquisto prestampate dai contraenti non è ammesso.